

STATUTO

**R.S.A. MONSIGNOR OLINTO
FEDI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIGNA FI VIA MONS. O. FEDI 34

Numero REA: FI - 383946

Codice fiscale: 02078730484

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n. 361

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI ISPIRATORI-DENOMINAZIONE -SEDE-DURATA

Articolo 1

Principi ispiratori

1. La Cooperativa è nata per volontà della Parrocchia di San Mauro e dei parrocchiani dello stesso paese, volontà che si è concretizzata attraverso l'opera del parroco don Armido Polai.
2. Pertanto, la Cooperativa si ispira e persegue i principi cristiani di carità, solidarietà, di priorità dell'uomo sul denaro, di costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento quali idee guida del movimento cooperativistico mondiale.
3. Inoltre, per quanto esposto al comma 1 del presente articolo, la cooperativa si ispira agli insegnamenti del Vangelo così come predicati dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
4. Dei principi esposti al comma 2 e 3 ne è garante il Socio Ente Parrocchia di San Mauro nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

Articolo 2

Denominazione

1. La Cooperativa è denominata: "R.S.A. Monsignor Olinto Fedi - Società Cooperativa Sociale".

Articolo 3

Sede sociale

1. La Cooperativa ha sede nel comune di Signa, all'indirizzo risultante da apposita comunicazione al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato sub. 3.1.
3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Articolo 4

Durata

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.
2. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonchè per la perdita del capi-

tale sociale.

TITOLO II
SCOPO-OGGETTO

Articolo 5

Scopo mutualistico

1. La Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro le attività che formano l'oggetto sociale, operando secondo i principi esposti all'articolo 1.
2. Le attività che formano l'oggetto sociale dovranno essere finalizzate alla qualificazione spirituale, morale, culturale, nonché all'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'interazione sociale attraverso la gestione di servizi socio sanitari assistenziali ed educativi.
3. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
4. La cooperativa si configura quale cooperativa sociale di tipo A, ai sensi della legge 381 del 8/11/1991 Art. 1 lettera a).
5. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

Articolo 6

Oggetto sociale

1. Le attività che formano l'oggetto sociale, senza finalità speculative e nel rispetto del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche, sono:
 - a. La organizzazione e la gestione di case di riposo per anziani e portatori di handicap;
 - b. Il concorso alla promozione dei servizi sociali anche in collegamento con gli Enti Locali, Unità Sanitarie Locali, Enti Ospedalieri anche psichiatrici, Provveditorati agli Studi, Ministero di Giustizia;
 - c. Organizzazione e gestione di istituti per l'infanzia, centri diurni per l'infanzia, asili nido, scuole elementari e materne, scuole medie, comunità per l'infanzia, l'affidamento a sostegno dell'adozione, centri residenziali e diurni per l'assistenza a soggetti portatori di handicap, laboratori di preformazione e formazione professionale a scopo di recupero socio educativo di soggetti portatori di handicap anche psichico e reinserimento sociale degli stessi ivi compreso il sostegno alle famiglie di appartenenza, istituti per anziani, pensionati, centri diurni per anziani;

d. Istruzione, progettazione e realizzazione di strutture

proprie finalizzate a interventi professionali nei settori sopraindicati ovvero in particolare:

i. Assistenza e cura a domicilio o in luoghi appositi agli anziani, ai portatori di handicap o persone in stato di necessità e tutela;

ii. Assistenza anche a domicilio a bambini e giovani per garantirne la cura, la sorveglianza e la salvaguardia avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;

iii. Assistenza nei casi di cui al punto precedente anche in caso di degenza presso gli ospedali, le case di cura, le case di riposo, i luoghi di villeggiatura, i centri sociali e formativi

iv. Assistenza infermieristica e riabilitativa con particolare riferimento allo svolgimento di terapie antalgiche e riabilitative.

v. Servizio di accompagnamento agli anziani e malati nei luoghi in cui debbono effettuare le terapie;

vi. Assistenza per l'espletamento di pratiche sociali (pensionamento, invalidità, dichiarazione dei redditi, eccetera);

vii. Promozione e gestione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale anche in collegamento con enti pubblici e privati in genere e singoli;

viii. Iniziative a scopo religioso, ricreativo e culturale.

ix. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della L.59/92 e sue integrazioni e modifiche.

x. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con le preventive autorizzazioni dell'assemblea.

xi. La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una apposita sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

xii. La cooperativa si propone, inoltre, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

xiii. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge.

xiv. La cooperativa potrà altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dal TITOLO V del presente statuto.

Articolo 7

Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

1. L'Assemblea dei soci determinerà con regolamenti interni le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle attività connesse al conseguimento delle finalità sociali.
2. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi, anche non soci.
3. Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro che saranno instaurati con i soci lavoratori dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142 ed Art. 9 L. 30/2003.
4. I regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, sono da considerarsi vincolanti, per cui i soci sono tenuti alla loro stretta osservanza.
5. La Società Cooperativa potrà estendere i propri servizi, per il completo utilizzo degli impianti e delle attrezzature, anche ai non soci, alle condizioni che verranno stabilite dall'Assemblea dei soci.

Articolo 8

Normativa applicabile

1. Alla cooperativa si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile oltre alle leggi in tema di società cooperativa e a norma di quanto previsto dal codice civile, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III

SOCI - PARTICOLARI DIRITTI RISERVATI A SINGOLI SOCI -
SOCI LAVORATORI - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO -
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI SOCIALI

Articolo 9

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono essere soci tutte le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. Soci lavoratori disciplinati dal successivo articolo 10;
 - b. Soci volontari disciplinati dal successivo articolo 11;
 - c. Soci cooperatori disciplinati dal successivo articolo 12;
 - d. Soci finanziatori disciplinati dal successivo articolo 24.
3. Possono essere soci anche le persone giuridiche e gli enti nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.
4. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a una delle categorie suindicate.
5. Tutte le categorie di soci di cui al comma 2 del presente

articolo, godono dei diritti e hanno gli obblighi di cui all'art. 14 del presente statuto.

6. Non potranno essere ammessi come soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, o vi abbiano partecipazioni dirette, salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Soci Lavoratori

1. Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

3. Al termine di un periodo di 90 (novanta) giorni, il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci.

4. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 5 comma 5 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa con le regole previste dall'art. 21 del presente statuto.

Articolo 11

Soci volontari

1. Sono ammessi nella cooperativa i soci volontari.

2. I soci volontari sono soci persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991.

3. I soci volontari godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi obblighi delle altre categorie di soci previste dal presente statuto.

4. Con apposito regolamento approvato dall'assemblea, verranno stabilite le attività a cui potranno essere adibiti i soci volontari.

5. I soci volontari sono ammessi entro il limite massimo previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di società cooperative sociali.

Articolo 12

Soci cooperatori

1. Sono ammessi nella cooperativa i soci cooperatori.

2. I soci cooperatori sono coloro che usufruiscono, o potranno usufruire, direttamente o indirettamente dei servizi forniti dalla cooperativa, nonché coloro che sono interessati allo sviluppo dell'attività da questa esercitata.

3. I soci cooperatori godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi obblighi delle altre categorie di soci previste

dal presente statuto.

Articolo 13

Ammissione di nuovi soci

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a. L'indicazione del nome, cognome, codice fiscale residenza e data di nascita;

b. La categoria dei soci a cui intenda essere iscritto;

c. L'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;

d. La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti approvati, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni che saranno legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre ai punti a), b), c), d), del comma precedente, deve indicare l'attività di lavoro da svolgere, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, le specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 5 comma 3 del presente statuto.

3. Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2 relativamente alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà, altresì, contenere:

a. La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b. L'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c. La qualità della persona che sottoscrive la domanda;

4. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

5. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda deliberato dal consiglio di Amministrazione, che verrà comunicato a mezzo lettera raccomandata.

6. A seguito dell'ammissione a socio e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

7. In caso di rigetto della domanda, il consiglio di amministrazione entro sessanta giorni deve motivare la decisione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

8. A seguito del mancato accoglimento della domanda di ammissione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronun-

ci l'assemblea, la quale delibera sulla domanda non accolta in occasione della prima successiva convocazione.

9. Il consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 14

Azioni

1. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 200,00 (duecento/00) euro, dalla data di approvazione dello Statuto, fatte salve le azioni già versate in precedenza.

2. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355 del c.c. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

4. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 15

Trasferimento delle azioni

1. Le azioni sociali sono personali e non trasferibili né per atto tra vivi né per successione ereditaria.

2. È fatto salvo, altresì, il diritto dei soci di recedere, sempre mediante raccomandata alla cooperativa, con preavviso di novanta giorni e non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso dei soci nella cooperativa.

3. Il socio che recede ha diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il recesso, con le modalità e termini di cui all'art. 2535 C.C.

4. In caso di decesso del socio, il consiglio di amministrazione provvederà a liquidare agli eredi il valore nominale delle azioni sottoscritte e versate dal de cuius entro sei mesi dalla produzione della documentazione. Gli eredi dovranno presentare entro trenta giorni atto sostitutivo di notorietà da cui risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Articolo 16

Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci sono obbligati a:

- a. Al versamento, su richiesta dell'Organo amministrativo, del valore nominale delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- b. Al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- c. All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-

liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d. All'osservanza della clausola arbitrale prevista al successivo articolo 53.

2. I soci, inoltre:

a. Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima.

b. Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c. Contribuiscono alla formazione del capitale sociale;

d. Contribuiscono alla attività della cooperativa sociale a seconda delle necessità.

3. I soci, inoltre hanno il diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta agli eventuali obbligazionisti in relazione al libro delle obbligazioni ed al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

4. I soci, inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo se esiste.

5. I diritti di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

6. Le spese dovute per l'esercizio dei diritti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono a completo carico degli stessi richiedenti e non si potranno rivalere in nessun caso sulla cooperativa.

Articolo 17

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Articolo 18

Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 comma 2 del presente statuto, può recedere il socio che:

a. Abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b. Non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. Nel caso di socio lavoratore questi può recedere:

a. Nel caso in cui il rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto all'art. 19 comma 1 lettera k. Sub i. punto 3. del presente statuto.

b. Nel caso in cui il rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte

della cooperativa;

c. Nel caso in cui il rapporto di lavoro, sia subordinato sia di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

3. Il recesso non può essere parziale.

4. La volontà di recedere, deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento, verificando se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti per il recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

5. Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale sia con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione.

6. Nel caso di socio lavoratore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 comma 2 lettere a., b., c., in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera del consiglio di amministrazione con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Articolo 19

Esclusione

1. L'esclusione deve essere pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre nei casi previsti dall'art. 2533 C.C., nei confronti del socio che:

a. Non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b. Venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, con decisione definitiva;

c. Non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d. Previa intimazione dell'Organo Amministrativo, con termine di almeno trenta giorni, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa.

e. Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione;

f. Che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli scopi sociali;

g. Che non partecipi personalmente o a mezzo delega ad almeno tre assemblee dei soci consecutivamente;

h. Che in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;

i. Che non rispetti o si ponga in contrasto con i principi ispiratori della cooperativa esposti all'articolo 1 di questo statuto;

j. Che tenti di fare proselitismo religioso fra i dipendenti o fra gli ospiti delle strutture gestite dalla cooperativa per religioni, confessioni o sette diverse da quella prevista all'articolo 1 del presente statuto.

k. In caso di socio lavoratore:

I. Che abbia visto risolto il rapporto di lavoro:

II. Per mutuo consenso;

III. Per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;

IV. Per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

V. Che in caso di rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

VI. Che in caso di rapporto diverso da quello subordinato, tale rapporto sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.

ii. Che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

iii. Che si trovi in condizione di sopravvenuta inabilità a partecipare alle attività della cooperativa sociale;

VII. Gli ex dipendenti che volessero, dopo la fine del rapporto di lavoro, essere iscritti quali soci, dovranno inoltrare domanda al consiglio di amministrazione.

2. La decisione di esclusione adottata a norma del presente articolo è inderogabile anche con delibere di senso contrario adottate dell'assemblea.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti: pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1 lettera k., in caso di esclusione, il rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 20

Controversie in materia di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

2. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno risolte secondo quanto previsto dal successivo articolo 53.

Articolo 21

Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, tenendo conto della situazione patrimoniale della società alla data di efficacia della cessazione del rapporto sociale.

Articolo 22

Prescrizione dei diritti

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, sia lavoratori che non, potranno chiedere il rimborso delle azioni loro spettante trascorsi centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 23

Trattamento economico e normativo dei soci lavoratori

1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, tenendo conto della natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

2. In particolare, per i soci titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

3. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

4. Esso può altresì definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalla legge.

5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

6. In presenza di ragioni produttive ed organizzative e di mercato che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

7. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 24

Soci finanziatori

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

2. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Articolo 25

Conferimenti

1. I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
2. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.
3. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, oltre il sovrapprezzo stabilito dall'assemblea, e sono rappresentati da azioni nominative da 200,00 (duecento/00) euro ciascuna.
4. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 30 (trenta).

Articolo 26

Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori e sovventori

1. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.
2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.
3. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. La società ha facoltà di non emettere i titoli.

Articolo 27

Emissione delle azioni e diritti amministrativi

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
2. Con la stessa deliberazione, apportando se del caso le necessarie modifiche statutarie, verranno altresì stabiliti eventuali ulteriori specifici diritti amministrativi attribuiti ai portatori delle azioni.
3. Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore non persona fisica, è attribuito un numero di voti in assemblea proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

4. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori

non debbono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

5. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto fra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portato.

6. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina e la revoca di un terzo degli amministratori, di un sindaco revisore effettivo e supplente se il collegio dei sindaci è esistente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa.

7. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

8. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 28

Emissione delle azioni e diritti patrimoniali

1. Le azioni destinate ai soci finanziatori non danno diritti patrimoniali.

Articolo 29

Partecipazione alle assemblee

1. I soci finanziatori partecipano e deliberano nelle assemblee generali dei soci nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 30

Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

a. Dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale ciascuna non inferiore, ad oggi ad euro 200,00 (duecento/00), fatte salve le azioni già versate in precedenza.

b. Dal capitale sociale dei soci sovventori o finanziatori di cui al precedente titolo, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 200,00 (duecento/00) destinata alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

c. Dalla riserva legale, formata con le azioni degli avanzi di gestione e con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

d. Da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e. Da eventuali riserve straordinarie

2. La cooperativa potrà acquisire dai soci versamenti e fi-

nanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo

di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

3. E' attribuita alla competenza degli amministratori l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

4. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

5. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

6. Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite in qualunque forma tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

Articolo 31

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 32

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

3. La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'articolo 2429 bis cod. Civ., deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non soci e della comunità tutta.

4. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto ai principi di cui all'articolo 1 del presente statuto e alle finalità enunciate statutariamente.

5. Nella suddetta relazione, gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. Il consiglio di amministrazione con propria deliberazione

presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine a centottanta giorni.

8. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Articolo 33

Ripartizione degli utili e dei ristorni

1. Gli utili di bilancio saranno così ripartiti:
 - a. Una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
 - b. Una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge anche ai fini di godimento delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative;
 - c. L'assemblea, potrà inoltre disporre che una quota dell'utile netto residuo, dedotta la quota di cui alle lettere a), b), del presente comma sia destinata ad aumento del capitale sociale sottoscritto e versato, in misura non superiore a quello stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento della finalità mutualistica e del godimento delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative.
 2. L'assemblea può sempre deliberare che, fatte salve le disposizioni di cui alle lettere a), b) del precedente comma, che sono inderogabili, la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta a fondo di riserva indivisibile.
 3. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici posti in essere nell'esercizio, soltanto nel caso in cui sia stato realizzato un risultato positivo, al netto delle imposte, pari ad almeno 20.000,00 (ventimila/00) euro.
- L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
- a. in forma liquida
 - b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
- L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio su proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristorni ai soci lavoratori potrà deliberare a favore dei soci stessi i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Articolo 34

Organi sociali

1. Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.
2. Sono organi della società:
 - a) L'assemblea dei soci;
 - b) Il consiglio di amministrazione;

c) Il collegio dei sindaci, se nominato;

d) Il revisore legale dei conti, se previsto dalla Legge.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Articolo 35

Convocazione

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea ordinaria è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.
3. L'assemblea straordinaria è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.
4. In caso di assemblea straordinaria l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
5. In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
6. Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:
 - a. La pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
 - b. L'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice nel domicilio risultante dal libro soci.
7. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.
8. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatto richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da

trattare, dal collegio sindacale, da tanti soci che esprimano

almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori o finanziatori.

9. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta.

10. La convocazione dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 36

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

a. Approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di Amministrazione, destina gli utili e ripartisce i ristorni.

b. Determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, e provvede alle relative nomine o revoche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 comma 7;

c. Determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

d. Nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge fra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;

e. Conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 48 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo a tutta la durata dell'incarico;

f. Delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati;

g. Approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

h. Delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanze appositamente convocate e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.

i. Delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia.

j. Delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa.

k. Delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti

al titolo IV del presente statuto.

1. Delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendali.

m. Delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale previste dal presente statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione.

n. Delibera sulla nomina di comitati tecnici a supporto del consiglio di amministrazione determinandone i poteri ed i limiti a questi attribuiti.

o. Nomina il Revisore Legale dei conti per tre esercizi e lo revoca.

2. L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 37

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del cod. Civ., previste all'articolo 51 del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

a. La fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;

b. La istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

c. La indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

Articolo 38

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

a. In prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega scritta la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

b. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

a. in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega scritta, la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

b. in seconda convocazione, quando intervengono personalmente o per delega scritta, un terzo dei voti spettanti ai soci.

2. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

3. Non sono ammessi i voti mediante mezzi di telecomunicazione.

4. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappre-

sentati.

5. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

6. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

7. Sono fatte salve le inderogabili disposizioni di legge in materia.

Articolo 39

Intervento - voto - rappresentanza

1. Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi restando:

a. I limiti al diritto di voto previsti dall'articolo 27 del presente statuto;

b. I limiti previsti dall'articolo 9 comma 3 del presente statuto.

2. Ogni socio persona fisica, anche se finanziatore, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute;

3. Ogni socio finanziatore non persona fisica ed ogni socio cooperatore non persona fisica, che sia anche finanziatore, ha diritto al numero di voti previsto all'articolo 27 del presente statuto.

4. I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio che non sia amministratore o sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

5. Ciascun socio può rappresentare in assemblea un solo altro socio.

6. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

7. Le organizzazioni cooperative territoriali, cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Articolo 40

Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

2. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

3. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

4. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 41

Nomina - composizione - durata

1. Il consiglio di amministrazione si compone di cinque o sette consiglieri di cui uno è di diritto il parroco protempore della parrocchia di San Mauro, purchè socio, quale garante dei principi di cui all'articolo 1 del presente statuto, gli altri sono eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. L'assemblea ordinaria determina di volta in volta il numero dei consiglieri.

3. In presenza di soci finanziatori, in deroga al comma 1 del presente articolo, un terzo dei membri elettivi del consiglio di amministrazione sono di loro nomina ai sensi dell'articolo 27 comma 7 del presente statuto.

4. Il consiglio di amministrazione resta in carica per 3 (Tre) esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Articolo 42

Divieto del cumulo delle cariche

1. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione non è cumulabile con cariche pubbliche.

Non è altresì cumulabile con altre cariche statutarie amministrative o incarichi direttivi detenuti in altri enti del terzo settore, associazioni ed enti che operano nella Provincia di Firenze, fatte salve le cariche di Parroco o Amministratore Parrocchiale o similari della Parrocchia di S. Mauro.

Articolo 43

Competenza e riunioni

1. Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del cc. in materia di mutualità prevalente.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

3. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioran-

za degli amministratori in carica.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

6. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

7. Le votazioni sono palesi. Nel caso si deliberi su persone, le votazioni sono a scrutinio segreto.

8. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

9. Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

10. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della Legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

11. Per quanto esposto nel precedente comma, è obbligatorio che il segretario provveda a redigere una bozza del verbale del consiglio di amministrazione entro una settimana dalla riunione dello stesso; tale bozza deve essere riletta nella riunione del consiglio di amministrazione e deve essere approvato dallo stesso consiglio. Se approvato, sarà trascritto sul libro dei verbali del consiglio di amministrazione e a suggello, controfirmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

12. Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 cc., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

13. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima del trenta per cento del capitale sociale.

Articolo 44

Sostituzione degli amministratori

1. Qualora venga a mancare uno dei consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo nei modi previsti dall'articolo 2386 comma 1 del cc., purché siano rispettate le riserve di nomina di amministratori previste dal presente statuto.

2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea per provvedere alla sostituzione dei mancanti. Gli ammini-

stratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 45

Presidente

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.
2. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
3. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
4. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vicepresidente o un membro del consiglio, nonché, con speciale procura a soggetti terzi.
5. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 46

Vicepresidente

1. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al vicepresidente.

Articolo 47

Segretario

1. Il segretario cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito nel regolamento interno del consiglio stesso, previsto all'articolo 43 comma 12 del presente statuto.
2. il segretario conserva il libro dei verbali del consiglio di amministrazione e ne è responsabile; prepara gli estratti dei verbali su richiesta del Presidente; provvede, insieme al presidente, a dare i verbali in visione ai consiglieri ed ai soci che ne fanno richiesta nei limiti previsti dal presente statuto.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 48

Nomina - composizione - durata

1. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria solo nei casi previsti dalla legge.
2. Il collegio sindacale può comunque essere nominato dall'assemblea anche se non è obbligatorio per legge.
3. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.
4. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili

nel corso del mandato.

5. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

6. Oltre ai casi di legge sono ineleggibili e incompatibili con la carica di sindaco revisore e se eletti decadono dall'incarico:

- a. Gli amministratori;
- b. I parenti entro il terzo grado degli amministratori;
- c. Gli affini entro il secondo grado degli amministratori;
- d. I dipendenti della Cooperativa ed i loro coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado;
- e. Coloro che abbiano nella cooperativa un rapporto continuativo di lavoro parasubordinato, i loro coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado;
- f. Chiunque abbia o intrattenga rapporti patrimoniali con la cooperativa stessa.

7. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Articolo 49

Competenza e riunioni

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis del cc., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

3. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

4. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

5. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

6. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge.

7. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

8. I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione

prevista dall'art. 2429 cc. I criteri seguiti nella gestione

sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

9. Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 cc.

10. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

11. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima del trenta per cento del capitale sociale.

12. La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del cc. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Articolo 50

Controllo Contabile Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da persone fisiche e/o società esterne alla cooperativa se è obbligatorio per Legge.

2. Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

3. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale se nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 51

Scioglimento

1 . La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge, nonchè nei seguenti casi:

a. Per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;

b. Per la volontà di tre quinti dei soci;

c. Per il venir meno dello spirito cristiano richiamato all'articolo 1 del presente statuto.

2 . Nel caso si verifichino una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

3 . Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,

l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni

dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a. Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità degli stessi;

b. La nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c. I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

4 . Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

5 . La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione, hanno diritto di recedere.

Articolo 52

Devoluzione patrimoniale

1. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti, nell'ordine:

a. Il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;

b. Il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori eventualmente rivalutati;

c. Il rimborso delle azioni versate dai soci;

d. La parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Articolo 53

Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, presso un organismo di conciliazione avente sede nella provincia di Firenze, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

2. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come sopra prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta me-

diante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del

Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze che provvederà alla nomina degli arbitri.

3. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Articolo 54

Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 55

Disposizioni finali

1. Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste dal presente statuto, relativamente al divieto della distribuzione delle riserve tra soci, approvazione del bilancio e destinazione dell'utile e altresì la devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: Maurizio Bini

FRANCESCA DI CERBO NOTAIO (SIGILLO)

[illegible]